



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. ██████████ - Presidente

Prof. Avv. ██████████ – Membro Supplente

Prof. Avv. ██████████ – Membro Supplente

Prof. Avv. ██████████ – Membro Supplente

Prof. ██████████ – Membro

Relatore: Prof. Avv. ██████████

Nella seduta del 29 aprile 2024, in relazione al ricorso n. 10618, presentato dai Sig.ri ██████████ e ██████████ (“Ricorrenti”) nei confronti di ██████████ (“Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I due Ricorrenti, premesso di avere acquistato, tramite l’Intermediario convenuto, nelle date del 15/04/14, 27/06/14 e 12/06/15, azioni Monte dei Paschi di Siena, in merito a tale operatività contestano, in particolare, al medesimo Intermediario:

- che si sarebbe trattato di investimenti eseguiti senza poter contare su informazioni idonee in merito alla natura, alle caratteristiche e al rischio correlato, anche avuto riguardo alla situazione dell’emittente (con particolare

riferimento all'omessa informativa in ordine ai *downgrade* delle agenzie di *rating*, oltre che delle operazioni di raggruppamento azionario, dei risultati di bilancio e delle relazioni semestrali dell'emittente);

- di essersi da sempre affidati ai consigli e ai suggerimenti messi a loro disposizione dall'Intermediario e, come previsto dal contratto quadro sottoscritto in data 11/10/2010, di avere attivato la prestazione del servizio di consulenza;
- che il questionario Mifid del 04/02/11, riferito al Ricorrente, e il questionario Mifid del 04/02/11, riferito alla Cointestatario del rapporto, sono da ritenersi privi dei necessari elementi di forma, con l'effetto che essi sono inidonei a comprovarne l'effettività e attendibilità degli stessi, oltretutto anche d'intonazione autovalutativa;
- che, differentemente da quanto indicato nelle condizioni generali di contratto, l'Intermediario non avrebbe svolto, nel caso di specie, né una valutazione di adeguatezza né quella di appropriatezza;
- di avere subito, per effetto dell'operatività controversa, una perdita pari a euro 20.145,45.

2. Sulla base di tali assunti, i due Ricorrenti chiedono, a titolo di risarcimento o restituzione (in caso di riconoscimento della nullità delle operazioni), l'importo di euro 20.101,50, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. A fronte di tali profili di contestazione mossi da parte attorea, l'Intermediario si è costituito facendo presente che:

- in data 11 novembre 2010, i clienti odierni Ricorrenti sottoscrivevano il contratto quadro per la prestazione dei servizi d'investimento e di deposito titoli;
- l'operatività in oggetto è stata posta in essere mediante tre disposizioni dell'aprile 2014, del giugno 2014 e del maggio 2015 e, più precisamente, tramite un'operazione acquisto sul mercato secondario e due operazioni di sottoscrizione di aumenti di capitale;

- nel settembre 2015 i Ricorrenti hanno trasferito il pacchetto azionario detenuto presso Intermediario terzo, con l'effetto quanto lamentato da tale data in avanti non può, all'evidenza, essere imputato a sé medesimo;
 - non è stata prestata, nel momento genetico dell'operatività controversa, un'attività di tipo consulenziale: infatti, *“l'acquisto del Titolo è ... avvenuto in RTO su richiesta diretta ... [di Parte Ricorrente] al personale addetto della propria Filiale di riferimento, ragione per cui ... non aveva ... alcun obbligo di effettuare il controllo di adeguatezza ma esclusivamente il controllo di appropriatezza, andato a buon fine, come dimostra l'evidenza informatica”*;
 - in sede di profilatura, Parte Ricorrente aveva dichiarato, tra l'altro, una buona conoscenza generale in materia economico-finanziaria e una propensione al rischio elevata;
 - dai relativi rendiconti risultava che entrambi avevano già effettuato investimenti che non garantiscono *a priori* la conservazione del capitale e, in ogni caso, avevano operato su strumenti finanziari simili a quello oggetto della presente controversia;
 - inoltre, non può dirsi configurabile, al tempo, un obbligo di monitoraggio continuo degli investimenti di che trattasi, in relazione ai quali è stata resa comunque una rendicontazione periodica, da cui era possibile desumerne l'andamento;
 - i Ricorrenti non può dirsi che abbiano assunto comportamenti attivi utili a limitare il danno occorso, nonostante fossero stati, per l'appunto, periodicamente informati circa l'andamento dell'investimento.
4. Conseguentemente, l'Intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
5. In sede di repliche, entrambe le Parti ribadiscono nella sostanza, le argomentazioni e domande svolte nel corso della prima fase di contraddittorio.

DIRITTO

6. Come sopra rilevato, i Ricorrenti lamentano la violazione da parte dell'Intermediario resistente degli obblighi di informazione preventiva e di

profilatura, oltre che in ordine alla valutazione di appropriatezza/adequatezza; ciò, in relazione ad investimenti in azioni MPS effettuati nelle date del 15/04/14, 27/06/14 e 12/06/15.

Ebbene, premesso che sulla base della documentazione in atti vi è ragione di ritenere che l'operatività in oggetto non sia stata effettuata dai clienti sulla base di raccomandazioni d'investimento formulate dall'Intermediario - il quale risulta aver prestato, a ben vedere, un servizio di esecuzione ordini (come tale richiedente il solo test di appropriatezza) – si osserva quanto segue.

7. Con riguardo alle contestazioni in tema di adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore - fermo il consolidato orientamento di questo Collegio secondo cui l'intermediario prestatore di servizi d'investimento è tenuto a dimostrare di aver fornito tutte le informazioni "in concreto" necessarie per consentire ai clienti di pervenire a scelte d'investimento effettivamente informate, non essendo a questo fine sufficiente un *modus operandi* d'intonazione meramente formalistica – ciò che si rileva nel caso di specie, in base alla documentazione versata in atti (e, in particolare, dalle copie degli ordini datati 15/04/2014, 17/06/2014 e 29/05/2015 e dalle corrispondenti note di eseguito del 15/04/14, 27/06/14 e del 12/06/15), è che l'odierno resistente non è andata oltre un adempimento, per l'appunto, solo formalistico di siffatti obblighi, essendosi limitato a mettere a disposizione degli odierni Ricorrenti informazioni esaurites nell'anagrafica del titolo e, nel caso dell'adesione agli aumenti di capitale dell'emittente del 2014 e 2015, ad acquisire le dichiarazioni di presa visione del prospetto informativo. Il che non può dirsi funzionale ad inculcare nei clienti autentica consapevolezza circa le implicazioni, anzitutto in termini di rischio, di una siffatta operatività

8. Quanto, poi, alla profilatura dei clienti, le domande contenute nei questionari si caratterizzano per un tenore essenzialmente autovalutativo, specialmente con riguardo alla verifica circa il grado di conoscenza ed esperienza pregressa in materia finanziaria dei Ricorrenti, né vi è evidenza di una qualche verifica condotta al riguardo dall'Intermediario, così da poterne rendere affidabile l'esito.

Oltretutto, l'operatività pregressa dei Ricorrenti, per come rilevabile in base alla documentazione contenuta nel Fascicolo istruttorio e diversamente da quanto sostenuto al riguardo dall'Intermediario in sede defensionale, ad avviso di questo Collegio non restituisce un profilo degli stessi così evoluto da poter ritenere che, pur in assenza di adeguate e specifiche informazioni messe a loro disposizione al tempo dell'operatività controversa, essi ne avrebbero potuto autonomamente cogliere i profili di rischio; il che finisce per revocare quantomeno in dubbio anche l'attendibilità dell'esito positivo della valutazione di appropriatezza asseritamente compiuta dall'Intermedia ma - anche qui - non supportata da elementi di prova di tipo documentale versati in atti.

9. Sussistono, in conclusione, i presupposti per addebitare all'Intermediario resistente la responsabilità per inadempimento in relazione agli obblighi di condotta sopra indicati (informativi, di profilazione, di valutazione d'appropriatezza) e, conseguentemente, per riconoscere in favore dei Ricorrenti il diritto al risarcimento del danno occorso. A tal proposito, coerentemente con i principi già elaborati e applicati con riferimento ad analoghe controversie, anche nel caso della odierna controversia, il risarcimento va determinato in misura pari alla differenza tra il controvalore degli investimenti effettuati e il valore delle azioni al momento della loro riammissione a quotazione nell'ottobre 2017, allorquando i Ricorrenti ben avrebbero potuto e dovuto, ex art. 1227 c.c., porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno occorso, procedendo alla tempestiva dismissione del pacchetto azionario detenuto.

Così ragionando, il *quantum* risarcitorio risulta pari a euro 19.874,00 (oltre a rivalutazione e interessi), corrispondente alla differenza tra il controvalore inizialmente investito di euro 20.101,50 e il valore delle azioni al momento della loro riammissione a quotazione il 25 ottobre 2017, quantificabile in euro 227,50 (n. 50*4,55= 227,50).

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere ai Ricorrenti, a titolo risarcitorio,

la somma rivalutata di euro 23.709,68, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.

Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine, l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente